

 	COMUNE DI PETRALIA SOTTANA Città Metropolitana di Palermo UFFICIO TECNICO	 Comune di Petralia Sottana
--	--	--

BANDO DI GARA

(articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI “LAVORI DI RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL’ISTITUTO SUORE FRANCESCANI MEDIANTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLA CASA DI RIPOSO” - CUP: F16G17000890002 – CIG: 8375067BEA

Procedura telematica ai sensi dell’articolo 58 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 95 comma 2 e dell’articolo 36, comma 9 bis, del medesimo *Codice dei contratti pubblici*, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di Petralia Sottana (Palermo)		
Indirizzo postale: Corso Paolo Agliata, n. 50 – Petralia Sottana		
Città: Petralia Sottana (PA)	CAP: 90027	Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono (+39 0921684304) 651222)	Fax (+39 091681330)	
Posta Elettronica Certificata (PEC) utc.petraliasottana@pec.it		
Profilo di committente (URL):	http://www.comune.petraliasottana.pa.it	
➤ CENTRALE DI COMMITTENZA: Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l. Tel. +39 800955054 Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso” ➤ GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730 interno 1, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30		

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ente locale: COMUNE DI PETRALIA SOTTANA - C.F. 83000710828

I.3) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

"LAVORI DI RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MEDIANTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLA CASA DI RIPOSO" - CUP: F16G17000890002

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI

☒ Esecuzione

☐ Progettazione ed esecuzione

☐ Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice

II.1.3) Luogo principale di svolgimento del servizio: COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

Codice NUTS: ITG12

II.1.4) L'avviso riguarda un appalto pubblico di lavori

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:

L'oggetto dell'appalto prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria che interessano il 1°, 2° e 3° piano dell'edificio, nonché la copertura, i prospetti e ponteggi, secondo le seguenti lavorazioni: rimozione e rifacimento dell'impianto elettrico sottotraccia, sostituzione infissi in legno, realizzazione di n. 2 servizi igienici al piano 2° e rifacimento ed adeguamento di quelli esistenti al 1°, 2° e 3° piano, tinteggiatura pareti e soffitti dei locali interessati dai lavori e della cappella, verniciatura ringhiere, grate e portoni in ferro e verniciatura controsoffitto in legno perlinato, posa in opera di controparete in lastre preaccoppiate composte da pannelli in gesso e sughero per coibentazione di tratti di muri perimetrali, posa in opera di isolamento dell'intradosso della copertura, sostituzione di manto di tegole, grondaie e pluviali, sostituzione finestra del lucernario, realizzazione di ponteggi per tutto il perimetro del fabbricato, rimozione intonaco di tutto il prospetto e rifacimento dello stesso con strato di finitura con tonachina tipo Livigni, risanamento balconi e risanamento pensilina della copertura piana, demolizione pavimentazione della copertura piana e rifacimento della stessa previa impermeabilizzazione e opere varie di finiture.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

	Vocabolario principale	Descrizione
Oggetto principale	45454100-5	Lavori di RESTAURO

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti – L'appalto è suddiviso in lotti: NO

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: nei limiti dei criteri di valutazione: NO

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (oltre IVA al 22%): € 570.164,67

1)	IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO	
1a)	€ 562.469,16	Lavori
2)	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	
2a)	€ 7.695,51	Oneri per la sicurezza
3)	COSTO DELLA MANODOPERA	
3a)	€ 136.593,77	Importo soggetto a ribasso ricompreso nella voce 1a)

Lavorazioni	Cat.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo €	Classe	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1+	SI	570.164,67	III	100%	Si	Nei limiti del 30%
TOTALE			570.164,67				

II.2.2) Opzioni: NO**II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione**

Termine di esecuzione 300 giorni

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**III.1) Condizioni relative all'appalto****III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste**

- a) concorrenti: garanzia provvisoria di 11.403,29 euro (2% dell'importo dell'appalto), articolo 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con Decreto Ministeriale n. 31 del 19 gennaio 2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall'impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
- b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con Decreto Ministeriale n. 31 del 19 gennaio 2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) aggiudicatario: deve essere, a pena di decadenza, munito all'atto dell'affidamento di polizza assicurativa per rischi di esecuzione e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con un minimo pari a € 500.000, 00;

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50 % per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2015, di cui agli articoli 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

Il progetto è finanziato con il Decreto del Dirigente Generale n. 2196 del 10/09/2019 – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Servizio 7 –

Politiche Urbane e Abitative UO S 7.01.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto:

Tutte quelle previste dall'ordinamento. Operatore economici di cui all'articolo 45 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forma singola o raggruppati secondo una delle forme previste dall'articolo 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

- a) Capitolato Speciale d'appalto, quale parte integrante del contratto;
- b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo nell'avvio del servizio o nella sua esecuzione come da capitolato;
- c) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nel presente bando di gara per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. **La percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione è da specificare, invece, nell'offerta.** Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e: a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione dal giudice; b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016; c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l'esercizio provvisorio e l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell'istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione sulla piattaforma del presente bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nei Modelli B e C ovvero nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2013.

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara (anche con riferimento a ciascuno dei lotti, qualora previsti), la Stazione appaltante acquisisce l'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto.

In relazione alla procedura di cui al precedente comma 2, verrà richiesto all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario, specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'informativa antimafia.

Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016

In relazione alla **certificazione di regolarità fiscale**, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. **Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.**

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016 In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016, consistenti in **gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 (**gravi illeciti professionali**), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso

d.lgs. 50/2016.

Si rinvia alle **Linee guida n. 6/2016 dell'ANAC** (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016), che in merito alle suddette cause di esclusione forniscono le seguenti indicazioni:

A) Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione.

La Stazione appaltante, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), valuta, ai fini dell'eventuale esclusione, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre Amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

- a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio;
- b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina.

Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

In particolare, assumono rilevanza, a mero titolo esemplificativo:

- l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
- le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
- l'adozione di comportamenti scorretti;
- il ritardo nell'adempimento;
- l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
- l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;

B) Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara.

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti, adottati nel corso della presente procedura di affidamento, idonei ad alterare illecitamente la *par condicio* tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente.

Rilevano, a titolo esemplificativo:

- quanto all'ipotesi legale del "tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante", gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della Stazione appaltante in ordine:

1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;
3. all'attribuzione dei punteggi;

- quanto all'ipotesi legale del "tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio" i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:

1. al nominativo degli altri concorrenti;
 2. al contenuto delle offerte presentate;
- la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
 - quanto alle ipotesi legali del "fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione" e dell'"omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione", rilevano i comportamenti che integrino i presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare nell'amministrazione un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:

1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla Stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa;

- tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016.

Nei casi più gravi, gli illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016.

I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista all'art.

80, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

C) Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente) la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente,

- i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
- i provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Ai fini della partecipazione alla gara la Stazione appaltante verifica l'assenza della causa ostativa in questione in capo all'operatore economico quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica, ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche, al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

La sussistenza delle cause di esclusione in questione deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del Modello A, ovvero mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.

Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare nel Modello A ovvero nel DGUE tutte le notizie inserite nel Casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) il periodo di esclusione dalle gare non può superare i **tre anni** a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento. Il periodo rilevante è conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione sulla piattaforma del presente bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione e l'aggiudicazione.

L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) è disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

L'adozione di misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nel Modello A ovvero nel DGUE l'operatore deve indicare le specifiche misure adottate. Possono essere considerati idonei ad evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnati a risarcire il danno causato dall'illecito:

1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto non è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 (**situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale**), al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell'istanza, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio.

La Stazione appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere a) b) e c), **esclude** i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni**, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:

a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;

b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto legislativo;

c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.

La Stazione appaltante **esclude** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle **situazioni ostative** previste dalla legge.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta.

III.2.3) Capacità tecnica economica e finanziaria

Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali (<i>Requisiti di qualificazione per i lavori pubblici</i>) 1.(artt. 83, comma 2, e 84 d.lgs. 50/2016	- Possesso dell'attestato di qualificazione per lavori – categoria OG1 per €570.164,67, Edifici civili.
--	---

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, le quote di partecipazione al raggruppamento, le quote di lavorazioni da eseguire e le quote di qualificazione devono rispettare i limiti di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui

all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Si precisa che l'operatore economico dovrà inserire, all'interno del proprio Passaporto dell'operatore Economico (PASOE), il nominativo del soggetto ausiliario.

Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016).

In relazione all'appalto oggetto della gara, qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.

Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione all'Albo di cui sopra e, se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato.

Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente paragrafo è verificato mediante l'acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

Fatto salvo l'esperimento di quanto appena sopra previsto e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la Stazione appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l'operatore economico è **escluso** dalla procedura di gara.

AVVALIMENTO

In base all'art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 e 46 dello stesso decreto, che intenda partecipare all'appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che intende partecipare all'appalto non può utilizzare l'avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 89, comma 1, dello stesso decreto.

L'avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all'art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

In base all'art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In base all'art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia

l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016.

In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l'impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

In relazione all'appalto l'Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto di lavori rientri, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 è definito l'elenco delle opere, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA (ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, comma 2 e dell'articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., (aggiornato al Decreto Legge del 18 aprile 2019, n. 32 e Legge del 14 giugno 2019, n. 55), e art.4 della Legge Regionale n.13/2019 della Regione Sicilia.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:

CUP: F16G17000890002 – CIG: 8375067BEA

IV.3.2) Documentazione

Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi internet

http://www.comune.petraliasottana.pa.it e http://www.asmecomm.it
IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: LUNEDI' - Data: 31/08/2020 - Ora: 12:00
IV. 3.4) Termine apertura in seduta pubblica della documentazione ECONOMICA Giorno: GIOVEDI' - Data: 03/09/2020 - Ora: 09:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 Luogo: Ufficio Tecnico – Comune di Petralia Sottana – Corso paolo Agliata civ 16 Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione n. 503 del 19/12/2019 (articolo 32 comma 2 e 3, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) subappalto: ai sensi dell'art. 105 del 510/2016 e s.m.i.; e) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l'impegno a costituirsi, ove già non costituiti, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); f) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono il servizio in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, presentare le dichiarazioni di possesso dei requisiti punto III.2.2, 2.3) (articolo del 48 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); g) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; h) pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21). i) è richiesta l'allegazione del "PASOIE" rilasciato dall'ANAC ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012; j) facoltà dell'Ente, divenuta efficace l'aggiudicazione, di procedere alla consegna dei dell'appalto in via d'urgenza, nonché di avvalersi della procedura di consegna lavori frazionata e parziale; k) si applica, ricorrendone la circostanza, la procedura prevista dall'articolo 110 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

l)	Responsabile del Procedimento: Ing. Sammataro Alessandro, recapiti di cui al punto l.1)
m)	Obbligo di sopralluogo e presa visione del progetto: gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a effettuare un sopralluogo nelle aree e nei luoghi nei quali sarà realizzato l'appalto, al fine di prendere visione del contesto per valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta. L'effettuazione del sopralluogo è obbligatorio ed indispensabile per poter formulare l'offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto determinante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta stessa. La mancata effettuazione del sopralluogo non è pertanto regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all'applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
n)	Atto unilaterale d'obbligo - L' Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza "Asmel Consortile S. c. a r.l.", prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% (uno per cento) oltre IVA, dell'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente a € 5.701,65 oltre IVA. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità dell'offerta, dovrà essere prodotta all'interno del file della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello "Atto Unilaterale d'Obbligo" e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l'obbligazione, essendo parte integrante dell'offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell'offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l'offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. L'operatore economico dovrà trasmettere, l'atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all' indirizzo pec: audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all'offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
1.	NB La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2.	Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nell'elenco prezzi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
3.	La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
VI.4) Procedure di ricorso	
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso	
Denominazione ufficiale:	
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sicilia, sede competente di Palermo.	

Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera I) .		
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.		
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3 .		
VI.5) Pubblicazione: Il presente bando, ai sensi dell'articolo 72 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è pubblicato su: - sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it ; - profilo di committenza: http://www.comune.petraliasottana.pa.it (albo, bandi e gare) - piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it . - GURS; - n. due quotidiani (uno nazionale ed uno regionale).		
VI.6) Data di pubblicazione del presente avviso:	31/07/2020	

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. **Alessandro Sammataro**

